Repubblica di San Marino, 27 ottobre 2026
CIRCOLARE N. 4 del 27 ottobre 2026

Prot. 2026/000430

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI

Oggetto: Avvio del Registro degli operatori economici del settore veicoli (RevOE) dal 1° novembre 2026 – Adempimenti, modalità operative e disposizioni transitorie.

Con la presente si comunica che, in attuazione del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85 (di seguito "D.D. n. 85/2026"), il Registro degli operatori economici del settore veicoli (RevOE) sarà operativo a decorrere dal **1° novembre 2026**.
Da tale data acquisiranno efficacia le disposizioni del D.D. n. 85/2026 relative al funzionamento del Registro e ai conseguenti obblighi degli operatori economici, ferme restando le disposizioni per le quali è prevista una diversa decorrenza.
Il funzionamento e le modalità operative del Registro sono disciplinati dal Regolamento 26 ottobre 2026 n. 34 (di seguito "Regolamento") e, sotto il profilo tecnico-operativo, illustrati nel Manuale tecnico per l'utenza redatto da CISCOOP, già disponibile nell'applicativo RevOE.

1. Avvio del Registro e iscrizione degli operatori economici
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.D. n. 85/2026, l'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A. (ASE-CC) provvede all'iscrizione nel RevOE degli operatori economici della Repubblica di San Marino aventi gli specifici codici ATECO relativi al commercio al dettaglio, all'ingrosso e all'intermediazione di veicoli, entro quindici giorni dall'avvio del Registro.
L'iscrizione nel RevOE degli operatori economici interessati è effettuata d'ufficio da ASE-CC, con riferimento alle attività individuate dai seguenti codici ATECO:

- 45.11.03 – Commercio al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.19.03 – Commercio al dettaglio di altri autoveicoli;
- 45.40.14 – Commercio al dettaglio di motocicli e ciclomotori;
- 45.11.04 – Commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri;
- 45.19.04 – Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli;
- 45.40.13 – Commercio all'ingrosso di motocicli e ciclomotori;
- 45.11.02 – Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita);
- 45.19.02 – Intermediari del commercio di altri autoveicoli;
- 45.40.12 – Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori.

Una volta effettuata l'iscrizione, il titolare o l'amministratore dell'operatore economico accede al portale dei Servizi Online con le credenziali associate al proprio profilo aziendale. Qualora il servizio RevOE non risulti già disponibile tra quelli abilitati, deve richiederlo mediante la funzione "Richiesta nuovo servizio", selezionando "REVOE - Registro Veicoli Operatori Economici".
Il ruolo "OE Settore Veicoli" è riservato ai titolari o amministratori dell'impresa; gli eventuali dipendenti accedono invece con il ruolo "Dipendente OE Settore Veicoli", previa autorizzazione del titolare o amministratore abilitato.
Per i nuovi operatori economici del settore, l'iscrizione avviene successivamente al deposito della fideiussione bancaria e al rilascio dell'autorizzazione ad operare, secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

2. Ambito di applicazione degli obblighi
Gli obblighi di registrazione e aggiornamento previsti dal D.D. n. 85/2026 e dal Regolamento riguardano **tutti i veicoli detenuti o comunque nella disponibilità dell'operatore economico nell'ambito della propria attività, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà**, nei casi e secondo le condizioni previsti dalla normativa.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione delle disposizioni anche i veicoli di proprietà di soggetti terzi, qualora siano detenuti o nella disponibilità dell'operatore economico, a titolo esemplificativo, in conto vendita, in conto deposito o in forza di altro rapporto contrattuale, purché nell'ambito dell'attività economica esercitata.
La circostanza che il veicolo non sia di proprietà dell'operatore economico non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dagli obblighi di registrazione e aggiornamento previsti dalla normativa.
Per veicoli si intendono i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli, secondo quanto stabilito dall'articolo 1-*bis* del D.D. n. 85/2026.

3. Caricamento iniziale dei veicoli
Per i veicoli già inseriti nel RevOE alla data del 1° novembre 2026, da tale data dovranno essere registrati e mantenuti aggiornati gli eventi che li riguardano, secondo quanto previsto dal D.D. n. 85/2026 e dal Regolamento.
Per i veicoli non ancora inseriti nel Registro, l'articolo 10, comma 2, del D.D. n. 85/2026 prevede un termine di sessanta giorni decorrente dall'avvio del Registro per completare l'inserimento dei dati relativi a tutti i veicoli presenti nel magazzino dell'operatore economico.
Il termine per il completamento del caricamento iniziale scade il 31 dicembre 2026.
Il caricamento deve comprendere tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente paragrafo 2, inclusi quelli detenuti in conto vendita, in conto deposito o ad altro titolo, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà.
Gli operatori interessati possono richiedere al CIS-COOP, tramite l'indirizzo supporto.revoe@pa.sm, il precaricamento nel RevOE dei veicoli immatricolati a proprio nome presso l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti (URAT).
Il precaricamento costituisce una facilitazione operativa e non sostituisce gli adempimenti dell'operatore economico, che rimane tenuto a verificare la correttezza e la completezza dei dati acquisiti e a finalizzare la registrazione dei veicoli mediante l'inserimento delle eventuali informazioni mancanti.

4. Registrazione dei veicoli e dati obbligatori
Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.D. n. 85/2026, nella sezione veicoli del RevOE confluiscono sia i dati inseriti direttamente dall'operatore economico sia quelli acquisiti automaticamente dai Registri detenuti presso gli Uffici competenti. L'acquisizione automatica non sostituisce l'adempimento dell'operatore economico: i dati acquisiti devono essere verificati e le relative registrazioni devono essere finalizzate inserendo gli eventuali dati mancanti.

5. Obblighi di registrazione e aggiornamento dal 1° novembre 2026
A decorrere dal 1° novembre 2026, gli operatori economici sono tenuti a mantenere aggiornate le informazioni relative ai veicoli e agli eventi che li riguardano.
In particolare:

- per gli acquisti o le importazioni non soggetti al flusso automatico previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.D. n. 85/2026, i dati obbligatori devono essere inseriti nel Registro entro quarantotto ore dall'acquisto o dall'importazione;
- al momento della vendita del veicolo deve essere registrata l'avvenuta vendita definitiva;
- gli spostamenti dei veicoli devono essere registrati preventivamente, secondo le modalità previste dal D.D. n. 85/2026 e dal Regolamento;
- le concessioni in uso a terzi devono essere annotate prima dell'inizio della concessione;
- le esportazioni non definitive e le importazioni non definitive devono essere annotate preventivamente o contestualmente alla relativa operazione;
- le variazioni relative ai veicoli, alla loro destinazione e agli altri dati soggetti ad aggiornamento devono essere registrate secondo le modalità stabilite dal D.D. n. 85/2026 e dal Regolamento.

6. Veicoli concessi in uso a terzi
Ai sensi dell'articolo 8 del D.D. n. 85/2026 e secondo quanto previsto dal Regolamento, prima di concedere un veicolo in uso a terzi l'operatore economico è tenuto a registrare nel RevOE il relativo evento, selezionando la motivazione corrispondente tra quelle previste all' interno dell'applicativo: uso sostitutivo, uso dimostrativo o noleggio.
La registrazione deve inoltre riportare le informazioni richieste dal sistema, tra cui:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore;
- l'indicazione della natura sammarinese o estera del soggetto utilizzatore;
- gli eventuali allegati, tra cui la patente di guida del soggetto utilizzatore e la polizza assicurativa relativa al veicolo.

I veicoli concessi in uso devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.
L'eventuale cessazione della concessione in uso deve essere tempestivamente registrata dall'operatore economico nel RevOE.

7. Luogo di deposito e spostamento dei veicoli
Ai sensi dell'articolo 6 del D.D. n. 85/2026 e del Regolamento, l'operatore economico che intenda spostare un veicolo dal luogo di deposito indicato nel Registro è tenuto ad aggiornare preventivamente la relativa registrazione.
Qualora il nuovo luogo di deposito sia ricompreso tra le sedi già presenti nel Registro, l'operatore economico seleziona la nuova sede e indica la motivazione dello spostamento.
Qualora lo spostamento riguardi un luogo non compreso tra le sedi elencate nel Registro, l'operatore economico registra l'evento, indicando se si tratta di uno spostamento fuori territorio o di uno spostamento in territorio, nonché la relativa motivazione.
Al rientro del veicolo nel luogo di deposito, l'operatore economico è tenuto ad aggiornare la relativa registrazione.

8. Esportazione e importazione non definitiva dei veicoli
Ai sensi dell'articolo 9 del D.D. n. 85/2026 e dell'articolo 7 del Regolamento, le operazioni di esportazione e importazione non definitiva dei veicoli devono essere annotate nel RevOE.
L'annotazione deve essere effettuata:

- preventivamente all'esportazione non definitiva;
- contestualmente all'importazione non definitiva

L'operatore economico è inoltre tenuto a registrare tempestivamente l'eventuale rientro del veicolo nel territorio della Repubblica di San Marino.
Le registrazioni devono essere effettuate attraverso le specifiche funzionalità previste dal sistema.

9. Funzionalità riservata agli spedizionieri autorizzati
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.D. n. 85/2026, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'inserimento dei dati nel Registro può essere effettuato anche dallo spedizioniere.
La funzionalità informatica che consente agli spedizionieri di operare direttamente nel RevOE non sarà attiva alla data del 1° novembre 2026.
Fino all'attivazione di tale funzionalità, gli adempimenti di registrazione non soggetti ai flussi automatici dovranno essere effettuati direttamente dagli operatori economici, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dal D.D. n. 85/2026.
L'attivazione della funzionalità riservata agli spedizionieri autorizzati e delegati sarà comunicata con successiva circolare, nella quale saranno fornite anche le relative indicazioni operative.
La temporanea indisponibilità di tale funzionalità non comporta alcuna sospensione o proroga degli obblighi di registrazione previsti a carico degli operatori economici.

10. Sezione relativa al pegno rotativo
A decorrere dal 1° novembre 2026 sarà operativa anche la sezione relativa al pegno rotativo, disciplinata dall'articolo 6 del Decreto-Legge n. 40/2026 e dal Regolamento.

11. Responsabilità degli operatori, tracciabilità e rettifica delle registrazioni
Ai sensi del D.D. n. 85/2026, gli operatori economici sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento dei dati e degli eventi da essi inseriti direttamente nel Registro.
Le informazioni contenute nel RevOE sono conservate dal sistema in modo da consentire la ricostruzione cronologica delle operazioni effettuate sui singoli veicoli e delle relative registrazioni.

Le modifiche apportate ai dati non comportano la cancellazione delle informazioni precedentemente registrate, che rimangono storicizzate e consultabili dai soggetti autorizzati, secondo le rispettive competenze.
Qualora l'operatore economico rilevi un errore materiale nei dati da esso direttamente inseriti, li rettifica senza ingiustificato ritardo, secondo la procedura prevista dal Regolamento, registrando l'evento correttivo o retroattivo e indicando la motivazione della correzione.
La documentazione eventualmente allegata è associata al relativo evento registrato nel sistema.

12. Termine transitorio e disposizioni sanzionatorie
Il termine del **31 dicembre 2026** riguarda esclusivamente il completamento del caricamento iniziale dei dati relativi ai veicoli già presenti nel magazzino dell'operatore economico alla data di avvio del Registro.
Tale termine non determina alcuna sospensione degli ulteriori obblighi previsti dal D.D. n. 85/2026.
Pertanto, a decorrere dal 1° novembre 2026, trovano applicazione gli obblighi ordinari di registrazione e aggiornamento e le relative disposizioni sanzionatorie, secondo quanto previsto dal D.D. n. 85/2026.
Decorso il termine del 31 dicembre 2026, il mancato o incompleto inserimento dei dati relativi ai veicoli già presenti in magazzino sarà soggetto alle disposizioni del D.D. n. 85/2026 in materia di accertamenti e sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti.
I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sono effettuati dalle Forze dell'Ordine, secondo quanto stabilito dal D.D. n. 85/2026.

13. Accesso al Registro e Manuale tecnico
L'accesso al servizio RevOE avviene tramite il portale istituzionale **www.gov.sm**.
Il Manuale tecnico per l'utenza, redatto da CIS-COOP, è già disponibile all'interno dell'applicativo RevOE, nella schermata del Registro.
Gli operatori economici sono invitati a prendere visione del Manuale tecnico e delle disposizioni regolamentari, al fine di assicurare il corretto utilizzo del sistema e il rispetto degli adempimenti previsti.

14. Assistenza
Per informazioni e richieste di supporto sono disponibili i seguenti recapiti:
Supporto tecnico-informatico (CIS-COOP):
supporto.revoe@pa.sm
Supporto amministrativo (ASE-CC):
info@camcom.sm
Qualora il quesito riguardi aspetti di competenza di altri Uffici o Enti, la richiesta sarà inoltrata al soggetto competente per il relativo riscontro.
Si invitano tutti gli operatori economici interessati ad adottare tempestivamente le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e il corretto aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro.

Il Direttore Generale
Denis Cecchetti

Firmato digitalmente da: Denis Cecchetti
Organizzazione: ASE-CC S.P.A. / SM07647
Data: 27/10/2026 09:05:20